



*Comitato Regionale*  
**SARDEGNA**

Italia  
Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

*Settore Agonistico*

Spett.le  
(2907) A.S.D. TT. La Saetta

Loro indirizzi

**Oggetto: notifica decisione Giudice Sportivo Territoriale – C.R. Sardegna**

Allegata alla presente si notifica la decisione n° 02 – 2017/2018 adottata dal Giudice Sportivo Territoriale il 27/11/2017

Si ricorda che le somme dovute alla F.I.Te.T. Sardegna a qualsiasi titolo, dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento che ha disposto il pagamento con le modalità previste.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE

*Giovanni Paolo Puggioni*

*Giovanni Paolo Puggioni*



Comitato Regionale  
SARDEGNA

Italia  
Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Decisione n. 02 - 2017/2018

## Campionato Regionale a Squadre – Serie D1 Maschile Girone “A”

- Gara

(2907) A.S.D. TT. La Saetta

(2455) A.S.D. Tennistavolo Azzurra “B”

Manifestazione del 01/10/2017

### IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – C.R. SARDEGNA

nella seduta del 27/11/2017

- 1) Letto il referto arbitrale redatto dalla Società ospitante;
- 2) Visto l'articolo n. 22 BIS del vigente Regolamento Nazionale dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati - Parte Generale – Stagione Agonistica 2017/2018;
- 3) Visto l'articolo n. 15.4 del vigente Regolamento Regionale dell'Attività a Squadre – Stagione Agonistica 2017/2018;
- 4) Considerato che la squadra A.S.D. TT La Saetta non aveva a disposizione, nell'impianto di gioco, durante lo svolgimento della gara, un defibrillatore semiautomatico che sarebbe dovuto essere collocato in un posto che ne facilitasse un immediato utilizzo in caso di necessità;

**decide**

di applicare alla A.S.D. TT. La Saetta il seguente provvedimento:

- a) perdita dell'incontro con il risultato di 0 - 6

per l'infrazione di cui al punto 4).

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Federico Cappai